



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO APERTO (OPEN ACCESS) ALLA LETTERATURA SCIENTIFICA

(emanato con D.D. n. 216 del 06.05.2020 in vigore dal 01.06.2020, modificato con D.D. n. 964 del 13.12.2022, con D.D. n. 466 del 30.07.2025 e da ultimo con D.D. n.756 del 29.12.2025)

Art. 1 Finalità

Con il presente regolamento la Scuola Normale Superiore fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno, per assicurarne la più ampia diffusione possibile, come stabilito nel proprio Statuto (art. 7, c. 3) sulla base della “Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica”, sottoscritta dalla Scuola nel 2004 tramite la Dichiarazione di Messina. Il presente regolamento applica, inoltre, la Raccomandazione della Commissione Europea del 25 aprile 2018 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2018/790/UE) e tiene conto di quanto disposto dall'art. 4, cc. 2 e 4, del Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modifiche nella Legge 7 ottobre 2013, n. 112.

La Scuola si prefigge di rendere accessibili nel modo più efficace e ampio possibile i risultati della ricerca ottenuti dai propri membri e finanziati con fondi pubblici, promuovendo la partecipazione consapevole di tutta la comunità accademica a tale impegno sulla base dei seguenti interessi comuni:

- a) incrementare la visibilità delle ricerche condotte alla Scuola a livello nazionale e internazionale;
- b) favorire l'adempimento degli obblighi relativi all'accesso aperto quando previsti dai programmi di finanziamento della ricerca italiani ed europei, pubblici e privati;
- c) aumentare l'efficienza nel reperimento di dati e documenti;
- d) comprimere il tasso di duplicazione degli studi scientifici, rendendone pubblici e documentabili i risultati;
- e) garantire l'integrità e la conservazione dei documenti, a prescindere dai cambiamenti tecnologici, e renderli disponibili per gli esercizi di valutazione della ricerca;
- f) agevolare la ricerca delle informazioni, accentrandola la gestione documentale in un collettore unico, connesso con il catalogo della Biblioteca della Scuola, e quindi disperdendo meno risorse nella gestione locale di dati e documenti.

Per tali ragioni la Scuola si avvale di un unico archivio istituzionale della ricerca, attualmente su piattaforma Cineca IRIS (Institutional Research Information System), e gli/le autori/autrici sono tenuti/e a pubblicare i risultati della ricerca secondo una delle seguenti modalità:

- “via verde”, autoarchiviando nell'archivio istituzionale della ricerca i metadati e – nel caso di contributi alla letteratura scientifica – il testo, pubblicato in altra sede ad accesso chiuso, nella versione accettata (detta comunemente “post-print”) o nella versione pubblicata, secondo quanto previsto dalla policy su copyright e autoarchiviazione di ciascun editore;
- “via aurea”, pubblicando il contributo alla letteratura scientifica in una sede editoriale ad accesso aperto immediato, accompagnata dal contestuale deposito dei metadati e del testo completo nell'archivio istituzionale della ricerca.

La Scuola contrasta il plagio e si riserva di verificare con i mezzi più opportuni l'originalità delle opere inserite nel proprio archivio istituzionale della ricerca.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende:

Per "Scuola" la Scuola Normale Superiore.

Per "Autore"/"Autrice" un membro della Scuola a qualsiasi titolo a essa affiliato quale, ad esempio, un/una professore/professoressa o un/una ricercatore/ricercatrice universitario/a di ruolo (anche del passato), un/una docente a contratto, un/una assegnista, un/una componente del personale tecnico-amministrativo, un/una allievo/a del corso Ph.D. e un/una allievo/a del corso ordinario, che sia autore/autrice o coautore/coautrice assieme a uno o più soggetti interni o esterni alla Scuola di un prodotto.

Per "Prodotto della ricerca" o "Prodotto" i contributi alla letteratura scientifica e qualsiasi altro risultato originale che contribuisce al dibattito scientifico ed è frutto della ricerca condotta all'interno della Scuola.

Per "Contributo alla letteratura scientifica" o "Contributo" qualsiasi opera dell'ingegno accettata e pubblicata in sedi editoriali di valore scientifico riconosciuto, soggetta a revisione di esperti del settore, destinata al dibattito scientifico e frutto della ricerca condotta all'interno della Scuola (ad es. articoli di riviste scientifiche, atti di convegno, monografie e capitoli di libri, cataloghi di mostre, edizioni di scavi, curatele, tesi Ph.D.).

Per "Versione accettata" o "Author's accepted manuscript" la versione digitale del contributo alla letteratura scientifica che integra i risultati del processo di peer-review, ma che non presenta loghi o marchi dell'editore, comunemente definita anche "post-print".

Per "Versione pubblicata" o "Version of record" la versione digitale del contributo alla letteratura scientifica pubblicata ed elaborata dall'editore, che presenta graficamente loghi o marchi del medesimo editore.

Per "Metadati" i metadati di base (descrittivi e strutturali) e i metadati legati al contesto di appartenenza (ad es. afferenza dipartimentale, eventuale ente finanziatore, ecc.) di un prodotto.

Per "Dato personale" si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente.

Per "Accesso aperto" una forma di pubblicazione ad "Accesso libero" o ad "Accesso gratuito" come definita di seguito.

- "Accesso libero": la pubblicazione di un contributo alla letteratura scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile e universale a tutti gli utilizzatori del diritto di accesso, del diritto a riprodurre una quantità limitata di copie elettroniche (download) o stampate per il proprio uso personale, nonché del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente ed eventualmente del diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, purché accompagnato dall'attribuzione autentica della paternità intellettuale. L'utilizzo dei contributi pubblicati sull'Archivio istituzionale può essere regolato da licenza Creative Commons.
- "Accesso gratuito": la pubblicazione di un contributo alla letteratura scientifica accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile e universale a tutti gli utilizzatori del diritto di accesso (in sola lettura). Non comprende il diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente ed eventualmente il diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale.

Per "Accesso aperto con embargo" si intende una forma di pubblicazione ad accesso aperto dopo un periodo di tempo prestabilito (embargo), durante il quale il contributo alla letteratura scientifica è accessibile solo all'autore/autrice, al personale autorizzato della Scuola e agli organi preposti alla valutazione dei risultati della ricerca.

Per "Accesso chiuso" si intende il deposito di un contributo alla letteratura scientifica con embargo di durata indefinita.

Per "Archivio istituzionale della ricerca" o "Archivio" un archivio digitale interoperabile, destinato al deposito, alla pubblicazione e alla conservazione di tutti i prodotti della ricerca e dei relativi metadati.

Per "Commissione di ateneo" la commissione di ateneo per la scienza aperta di cui all'articolo 3.

Art. 3 Commissione di ateneo per la scienza aperta

È istituita la Commissione di ateneo per la scienza aperta. La commissione è composta da:

- a) un/a professore/professoressa o ricercatore/ricercatrice in servizio presso la Scuola delegato/a dal Direttore e che presiede la commissione;
- b) due professori/professoressi universitari/rie in servizio presso la Scuola o ricercatori/ricercatrici in servizio presso la Scuola, appartenenti a ciascuna delle due Classi non rappresentate dal/dalla delegato/a del Direttore, individuati/e dal Senato accademico;
- c) da un/una appartenente alla categoria del personale di ricerca post-doc individuato/a dal Senato accademico;
- d) da un/una appartenente alla categoria degli/delle allievi/e e dei/delle Ph.D. individuato/a dal Senato accademico;
- e) da un/una appartenente alla categoria del personale tecnico-amministrativo, con esperienza nel campo dell'accesso aperto, individuato/a dal Senato accademico, che esercita anche la funzione di segretario verbalizzante.

La commissione si riunisce almeno una volta l'anno e può essere integrata da un/una componente esterno/a alla Scuola, esperto/a di scienza aperta e proprietà intellettuale, individuato/a dal Senato accademico, che partecipa ai lavori della commissione a titolo gratuito.

La commissione:

- a) definisce le proposte per la promozione e il sostegno alla pubblicazione ad accesso aperto e alla gestione dei dati secondo i principi FAIR, oltre che secondo le buone pratiche legate alla sicurezza e all'integrità della ricerca;
- b) intrattiene rapporti con le istituzioni esterne che promuovono l'accesso aperto e la scienza aperta;
- c) propone iniziative formative e di sensibilizzazione sull'accesso aperto e la scienza aperta;
- d) elabora proposte per l'integrazione delle politiche di accesso aperto, di gestione dei dati secondo i principi FAIR e delle buone pratiche legate alla sicurezza e all'integrità della ricerca nell'ambito dei sistemi di valutazione della Scuola;
- e) propone agli organi della Scuola l'aggiornamento del presente regolamento;
- f) dirime eventuali controversie sull'interpretazione del presente regolamento.

I lavori della commissione si possono svolgere anche in modalità telematica. Per i membri interni l'incarico è svolto a titolo gratuito e per il personale dipendente costituisce dovere d'ufficio.

Art. 4 Gestione dell'Archivio istituzionale della ricerca e attività correlate

La Scuola:

- è responsabile della gestione dell'archivio istituzionale della ricerca;
- si occupa di validare i metadati e gli allegati dei contributi depositati nell'archivio sulla base dei diritti che vi sussistono;
- predisponde linee guida operative per gli/le autori/autrici;
- supporta gli autori nella gestione dei diritti d'autore;
- cura attività di formazione e sensibilizzazione sull'accesso aperto e sulla scienza aperta;
- fornisce supporto alla commissione di cui all'art. 3;
- cura lo stato di attuazione del presente regolamento e monitora le pubblicazioni ad accesso aperto nell'archivio;
- ove necessario, si avvale, nel rispetto della legislazione vigente, di professionalità aggiuntive e/o esterne, per esempio in materia di proprietà intellettuale e diritto d'autore.

Con uno o più atti del Segretario generale sono individuate le strutture preposte alle attività di cui sopra e le

risorse necessarie.

Art. 5 Archivio istituzionale della ricerca

L'archivio:

- a) risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali sull'accesso aperto per l'interoperabilità e per la conservazione nel tempo dei prodotti;
- b) è interoperabile con le banche dati ministeriali, con le infrastrutture informatiche della Commissione Europea e con altri archivi ad accesso aperto pertinenti;
- c) è interrogabile dal catalogo della Biblioteca della Scuola;
- d) è indicizzato dai principali motori di ricerca generalisti e specialistici che garantiscono la massima disseminazione e visibilità ai materiali depositati;
- e) tiene conto delle linee guida stilate dal Gruppo Open Access della Commissione Biblioteche della CRUI.

Art. 6 Politica di deposito

L'autore/autrice, nel momento in cui ha notizia della pubblicazione del proprio prodotto da parte di una rivista o altra sede editoriale, o della sua accettazione da parte dell'editore, deposita il contributo nell'archivio istituzionale della ricerca e procede direttamente:

- a) a inserire i metadati bibliografici descrittivi, amministrativi e gestionali relativi ai contributi e la loro versione pubblicata o, se non consentito dall'editore, la versione accettata (post-print), indipendentemente se verrà pubblicata ad accesso aperto o riservato con embargo, sulla base delle politiche di copyright e autoarchiviazione di ciascun editore, oppure se dovrà rimanere ad accesso chiuso nei casi di incompatibilità precisati all'articolo 7, lettere c) e d) del presente regolamento;
- b) ad autorizzare la Scuola a pubblicare la versione accettata o quella pubblicata del contributo ad accesso aperto o riservato con embargo, nei casi consentiti dalle politiche di copyright e autoarchiviazione degli editori.

L'autore/autrice, avvalendosi del supporto tecnico della Scuola, è invitato/a a verificare – prima della sottomissione del contributo a una rivista o ad altra sede editoriale – le condizioni previste dall'editore rispetto ai diritti di distribuzione, in modo da poter pubblicare ad accesso aperto o riservato con embargo nell'archivio istituzionale della ricerca almeno la versione accettata (post-print) del contributo; si impegna altresì a verificare che il deposito non violi la normativa sulla protezione dei dati personali. La Scuola invita gli/le autori/autrici a depositare nell'archivio con le stesse modalità anche i contributi pubblicati nel passato.

La Scuola prevede che l'archivio istituzionale della ricerca possa contenere i prodotti degli/delle autori/autrici di cui all'art. 1 anche dopo il termine del proprio rapporto con la Scuola, purché esito di ricerche condotte nel periodo di affiliazione.

Art. 7 Politica di pubblicazione

Il personale preposto, dopo il deposito della copia digitale del contributo da parte dell'autore/autrice, riscontra e/o valida:

- a) i metadati inseriti dall'autore/autrice;
- b) i diritti di proprietà intellettuale, la disciplina contrattuale e la modalità con cui il prodotto è stato pubblicato dall'editore;
- c) eventuali incompatibilità con altri diritti alla pubblicazione ad accesso aperto nell'archivio istituzionale della ricerca o impossibilità alla pubblicazione per motivi di sicurezza pubblica o nazionale, per rifiuto documentato di uno dei/delle coautori/coautrici non appartenenti alla Scuola o perché il contributo è frutto di un progetto di ricerca finanziato da privati per una quota pari o superiore al 50 per cento;
- d) eventuali incompatibilità o limiti derivanti dalla tutela dei dati personali, avvalendosi – se del caso –

del contributo del responsabile della protezione dei dati personali della Scuola (email: dpo@sns.it);

- e) la durata dell'eventuale periodo di embargo definita dall'autore/autrice in accordo con la normativa vigente e con quanto previsto dalle licenze e dai contratti stipulati con gli editori, scaduto il quale è possibile pubblicare il contributo ad accesso aperto.

Al momento del deposito nell'archivio istituzionale della ricerca, l'autore/autrice rilascia alla Scuola la licenza gratuita, universale, irrevocabile e non esclusiva di diffondere i metadati, di detenere una copia digitale del contributo nella versione autorizzata dall'editore (a scopo documentale, di preservazione e per eventuali procedure valutative) e di renderla pubblica allo scadere dell'eventuale embargo.

I metadati dei contributi risultano sempre visibili ad accesso aperto nell'archivio istituzionale della ricerca.

Art. 8 Gestione dei diritti d'autore

La Scuola:

- a) nel momento della sottomissione del contributo a una rivista o ad altra sede editoriale, raccomanda ad autori/autrici – avvalendosi del supporto tecnico della Scuola – di riservarsi i diritti per la pubblicazione ad accesso aperto o riservato con embargo, nell'archivio istituzionale della ricerca, almeno della versione accettata (post-print) del contributo;
- b) a tal fine può predisporre modelli di contratto finalizzati alla gestione dei diritti d'autore da parte degli/delle autori/autrici con terze parti, quali ad esempio licenze di pubblicazione (c.d. license to publish) e allegati ai contratti di edizione (c.d. addendum, da aggiungere a qualsiasi accordo di cessione di diritti stipulato con un editore) in linea con la legislazione vigente e le raccomandazioni della Commissione Europea;
- c) promuove la stipula di accordi con editori finalizzati alla pubblicazione ad accesso aperto nell'archivio istituzionale della ricerca.

Art. 9 Tesi di Ph.D.

La disciplina prevista dal presente regolamento si applica anche alle tesi di Ph.D., in attuazione delle Linee guida CRUI per il deposito delle tesi di Ph.D. negli archivi aperti, salvo quanto diversamente disposto nel Regolamento dei corsi di Perfezionamento (Ph.D.) della Scuola e nei bandi riguardanti i corsi di Ph.D. In ogni caso, il deposito della tesi di Ph.D. nell'archivio istituzionale della ricerca sostituisce la consegna della tesi in formato cartaceo e assolve l'obbligo di deposito legale presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e di Firenze. Le tesi di Ph.D. sono pubblicate ad accesso aperto nell'Archivio istituzionale della ricerca alla chiusura della carriera. Nel caso la tesi sia in corso di pubblicazione presso un editore che non consente l'accesso aperto prima dell'avvenuta pubblicazione o nel caso i contenuti della tesi siano brevettabili o, ancora, nel caso di borse Ph.D. finanziate da soggetti esterni che vantano diritti sui risultati delle ricerche, è ammessa la richiesta di un embargo di durata massima di 36 mesi debitamente motivata dall'autore/autrice e sottoscritta anche dal/dalla tutor scientifico/a dell'autore/autrice, su cui si pronuncerà il Collegio dottorale su parere conforme del/della Presidente della commissione per la scienza aperta. Nel caso, invece, di motivi di sicurezza pubblica o di tutela dei dati personali, è ammessa la chiusura della tesi, previa richiesta debitamente motivata dall'autore/autrice, sottoscritta anche dal/dalla tutor scientifico/a dell'autore/autrice, su cui si pronuncerà il Collegio dottorale su parere conforme del/della Presidente della commissione per la scienza aperta.

Art. 10 Politica di mantenimento

La Scuola cura l'organizzazione di revisioni periodiche per garantire la coerenza e la consistenza dei metadati e favorire quindi la reperibilità degli stessi attraverso i motori di ricerca. Gli/le autori/autrici possono, in qualunque momento, correggere i metadati che li riguardano purché la correzione non modifichi l'indicizzazione degli stessi; se necessario a garantire la qualità dell'archiviazione, la correzione può essere effettuata dal personale di gestione dell'archivio dandone notizia all'autore/autrice.

L'archivio conserva con ogni mezzo gli identificativi univoci attribuiti ai documenti digitali.

Art. 11 Promozione e incentivazione delle pubblicazioni ad accesso aperto e delle buone pratiche di scienza aperta

La Scuola promuove la graduale introduzione di meccanismi di incentivazione volti a realizzare l'obiettivo della massima pubblicazione ad accesso aperto e della diffusione delle buone pratiche di scienza aperta.

Per favorire l'autoarchiviazione (“via verde”), le pubblicazioni di opere a stampa create dagli/dalle autori/autrici della Scuola nell’ambito di ricerche condotte alla Scuola sono subordinate alla conservazione da parte dell’autore/autrice del diritto di pubblicazione ad accesso aperto, o riservato con embargo di massimo 12 mesi, nell’Archivio istituzionale della ricerca della versione accettata o della versione pubblicata dell’opera, previa preventiva autorizzazione del Preside della struttura accademica di riferimento dell’autore/autrice.

La Scuola promuove i contributi in sedi editoriali ad accesso aperto immediato, secondo la cosiddetta “via aurea”, ad es. stanziando specifiche risorse (“Fondo di ateneo per pubblicazioni ad accesso aperto”, d’ora in avanti “Fondo OA”) sulla base delle seguenti regole:

- professori/professoresse, ricercatori/ricercatrici, personale di ricerca post-doc, allievi/e ordinari/rie e Ph.D. della Scuola possono richiedere il contributo a valere sul Fondo OA solo nel caso di pubblicazioni in sedi editoriali totalmente ad accesso aperto;
- l’autore/autrice che richiede il contributo deve essere corresponding author. Nel caso di allievi/e ordinari/rie è necessaria una lettera di presentazione del testo da pubblicare da parte del/della tutor scientifico/a dell’allievo/a e l’attribuzione del contributo del Fondo OA è subordinata al parere favorevole del/della Preside della struttura accademica di appartenenza dell’autore/autrice.
- L’autore/autrice è tenuto/a a specificare l’affiliazione alla Scuola durante la sottomissione del testo alla sede editoriale scelta.
- L’autore/autrice, in fase di richiesta del contributo presso la Scuola, dovrà indicare il proprio ORCID.
- La pubblicazione per cui viene richiesto il contributo non deve riguardare i risultati di una ricerca finanziata da bandi competitivi che prevedano come eligibili le spese di pubblicazione.
- Il testo dovrà essere immediatamente disponibile online dopo la pubblicazione ed essere depositato insieme ai metadati nell’Archivio istituzionale della ricerca di ateneo (IRIS).
- Il testo, per il quale viene richiesto il contributo del Fondo OA, deve aver superato la peer review al momento della richiesta di contributo.
- In considerazione di quest’ultimo requisito, il termine per presentare la richiesta di contributo per la pubblicazione dei risultati di ricerche condotte durante l’affiliazione SNS è esteso fino a nove mesi dopo la fine dell’affiliazione SNS (conseguimento del diploma di licenza e PhD, termine del contratto, ecc.).
- Al testo dovrà essere attribuito un persistent identifier (DOI).
- Il contributo della Scuola dovrà essere evidenziato negli acknowledgement del testo (ad esempio con la frase: “This work was supported by the Open Access Publishing Fund of the Scuola Normale Superiore”).
- L’eccedenza rispetto al massimo garantito per le diverse tipologie di pubblicazione sarà a carico dei fondi di ricerca a disposizione dell’autore/autrice.
- Le richieste di contributo saranno evase in ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dello stanziamento annuale del Fondo OA.
- Il contributo massimo annuale assegnato a ciascun/ciascuna richiedente, indipendentemente dal numero di pubblicazioni finanziate, è 5.000 €.

ARTICOLI IN RIVISTA

- Le sedi editoriali in cui pubblica l’autore/autrice che richiede il contributo al Fondo OA devono essere indicizzate nella Directory of Open Access Journals (DOAJ) e non devono essere comprese nella lista online [Predatory Journals](#).

- Ogni articolo viene finanziato fino a un importo massimo di € 3.000, in modo progressivo a seconda del ruolo rivestito nell’organizzazione: il contributo massimo previsto per allievi/e ordinari/rie e Ph.D. e personale di ricerca post-doc è € 3.000; per RU, RTD-A e RTD-B è € 2.400; per PA e PO è € 1.800.

CONTRIBUTI IN VOLUME e LIBRI

- Le sedi editoriali in cui pubblica l’autore/autrice che richiede il contributo al Fondo OA devono essere indicizzate nella Directory of Open Access Books (DOAB), o avere una piattaforma online per la pubblicazione ad accesso aperto, e sottoporre i testi a peer review. Nel caso di curatele o, eccezionalmente, di libri per cui non è prevista la peer review, per l’erogazione del contributo sarà richiesto il preventivo parere al/alla Preside della struttura accademica di appartenenza dell’autore/autrice.
- Ogni contributo in volume viene finanziato fino all’importo massimo di € 2.000, in modo progressivo a seconda del ruolo rivestito nell’organizzazione: il contributo massimo previsto per allievi/e ordinari/rie e Ph.D. e personale di ricerca post-doc è € 2.000; per RU, RTD-A e RTD-B è € 1.600; per PA e PO è € 1.200.
- Ogni volume (compresa la curatela) viene finanziato fino all’importo massimo di € 5.000, in modo progressivo a seconda del ruolo rivestito nell’organizzazione: il contributo massimo previsto per allievi/e ordinari/rie e Ph.D. e personale di ricerca post-doc è € 5.000; per RU, RTD-A e RTD-B è € 4.000; per PA e PO è € 3.000.
- Nel caso di volumi con più autori/autrici, il Fondo OA finanzierà la percentuale del costo di pubblicazione che corrisponde alla percentuale di autori/autrici strutturati all’interno della Scuola (ad es. se un volume è stato scritto/curato da quattro autori di cui due SNS, il Fondo OA finanzierà fino al 50% del costo di pubblicazione del volume).

La Scuola riconosce, inoltre, nella connessione tra accesso aperto/scienza aperta e processo di valutazione una parte essenziale dell’impegno a favore dell’accesso aperto e della scienza aperta, secondo quanto previsto nell’Agreement on Reforming Research Assessment sottoscritto dalla Scuola.

Per le attività di valutazione interna ed esterna, la Scuola si avrà dei prodotti depositati nell’archivio istituzionale della ricerca, completi di metadati e allegati.

Art. 12 Iniziative di formazione e sensibilizzazione sull’accesso aperto e la scienza aperta

La Scuola organizza iniziative formative periodiche sull’accesso aperto e sulla scienza aperta destinate ad autori e autrici, nonché eventi pubblici, quali convegni e seminari, di sensibilizzazione sui principi e le buone pratiche dell’accesso aperto e della scienza aperta.

Art. 13 Monitoraggio dell’attuazione del regolamento

La Scuola rileva periodicamente il tasso di incremento dell’archivio, la copertura dei prodotti depositati e le statistiche d’uso. In particolare, monitora l’allineamento degli/delle autori/autrici, di cui all’art. 2, al presente regolamento in merito al deposito nell’archivio, ai contributi in sedi editoriali ad accesso aperto immediato (“via aurea”) e all’autoarchiviazione delle versioni accettate di contributi pubblicati in sedi editoriali ad accesso chiuso (“via verde”). Produce inoltre, periodicamente, un rapporto sullo stato di attuazione del regolamento, al fine di migliorare le procedure e le azioni di promozione e sensibilizzazione sull’accesso aperto.

Art. 14 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa nazionale in materia.